

CNCE – validità del DURC – COVID-19

24 Marzo 2020

Si trasmette per opportuna informativa l'allegata comunicazione n. 700 del 23/03/2020 con la quale la CNCE ha informato le Casse Edili in merito a quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia".

In particolare il suddetto articolo ha disposto che *"tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"*.

Al riguardo, la CNCE ha chiarito che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione.

Nel far riserva di fornire aggiornamenti non appena saranno rese pubbliche le indicazioni operative da parte degli Istituti preposti, la CNCE ha informato, inoltre, che l'Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo: *"Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di de??aglio del richiedente"*.

[COMUNICAZIONE N. 700](#)